

DECISIONE (UE) 2015/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 aprile 2015****concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, presentata dalla Grecia)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾ consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo massimo annuo di 150 milioni di EUR (prezzi 2011).
- (3) Il 4 settembre 2014 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 16 imprese operanti nella divisione 60 [«Attività di programmazione e trasmissione» ⁽⁵⁾] della NACE Rev. 2 situate nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL 30) in Grecia, e ha inviato ulteriori informazioni a complemento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario da parte del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per erogare un contributo finanziario pari a 5 046 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il FEG è mobilitato per erogare l'importo di 5 046 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GUL 167 del 29.6.2009, pag. 26).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
